In riscontro alla nota nr. 5996 del 06/03/2018 di codesto RPCT si esprimono, fortemente, attraverso prove ampiamente documentate nella PEC trasmessa in data odierna per il caso specifico in questione, delle perplessità circa l'affermazione con la quale viene dichiarato, espressamente, che "*le richieste di accesso che determinano gravi conseguenze organizzative per l'ente possono essere rigettate*" tanto da sentirsi esonerato dal soddisfare, totalmente, l'istanza inoltrata dallo scrivente, entro il termine previsto per legge, e nei tempi che meglio riterrà opportuno senza, quindi, per tale motivo, definirli e comunicarli all'istante.

Infatti, i principi enunciati dalla sentenza del TAR della Lombardia, con sentenza n. 1951/2017, dei quali la Città Metropolitana di Cagliari si è avvalsa per arrivare a pronunciare il riscontro del 6 marzo c.a si riferiscono a ben 73 richieste di accesso, rivolte da parte del ricorrente, dal novembre 2015 all'agosto 2017, con le quali quest'ultimo chiedeva che venisse soddisfatto il diritto di accesso civico *generalizzato* e non il diritto all'accesso civico *semplice* come quello che, invece, si è sollecitato, in ultima analisi, con il ricorso al titolare del potere sostitutivo del 27/02/2018.

A comprova di ciò si evidenzia e si ribadisce, come peraltro ha ricordato la stessa sentenza del TAR Lombardia, che l'istanza di accesso civico **semplice**, inoltrata dallo scrivente, riguarda, specificamente, informazioni, dati e documenti che proprio perché definiti dalla norma a **pubblicazione obbligatoria** non danno la facoltà alla PA di esimersi dal renderli noti con il formato, il completo e dettagliato corredo informativo, le modalità prescritte e di comunicarne l'avvenuta pubblicazione, nel caso ne fosse rilevata l'omissione, fornendo, in tal caso, al richiedente cittadino, il relativo collegamento ipertestuale, entro i termini previsti per legge.

Pur riconoscendo la carenza di risorse che ha una PA per degli adempimenti informativi così complessi, codesta Amministrazione non può, in alcun modo, giustificare la necessità di soddisfare, con scadenze e condizioni indefinite, le richieste inoltrate dallo scrivente, "*compatibilmente*", a suo dire, "*con quanto essa può dedicare*", avendo, la stessa, già avuto, all'epoca, tutto il tempo necessario per adeguarsi alle prescrizioni informative obbligatorie in questione e considerato, in particolare, che per gli adempimenti informativi previsti ai sensi dell'art.1 co. 32 della L.190/2012 (file XML), la stessa deve provvedervi già dal 28 novembre 2012, data di entrata in vigore, appunto, della legge anticorruzione.

Anzi, è proprio fornendo i riscontri richiesti, nei tempi stabiliti dalla legge, che la Città Metropolitana di Cagliari può attuare, concretamente, "*il principio del* ***buon andamento della pubblica amministrazione*** *quale integrazione del diritto 'ad una buona amministrazione'*, nonché per la "*realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino*'", così come sancito dal decreto Trasparenza e ribadito dalla sentenza n. 234/2018 del 19/02/2018 del TAR Puglia, e che, invece, codesta Amministrazione ha dichiarato possa essere compromesso dall'istanza di accesso civico semplice inoltrato.

Al riguardo si segnala che la stessa sentenza TAR Puglia, in riferimento alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017, ha chiarito, e aggiunto, un altro tassello comportamentale che deve assumere la PA nei confronti del richiedente, riconoscendo che il diniego all'accesso civico generalizzato (ancora di più, quindi, per uno di tipo semplice), pur di tipo massivo, deve ritenersi illegittimo se la pubblica amministrazione **non ha utilizzato nessuna forma di «dialogo endoprocedimentale», di tipo cooperativo**, per verificare se l'accesso può essere ricalibrato e reso compatibile con i principi di buon andamento e proporzionalità; collaborazione che codesta PA ha dimostrato di avere, solo in modo *apparente*, nel confermare con la nota del 6 marzo c.a. gli stessi e identici contenuti del responso del 19 febbraio, perfezionando, quindi, il diniego per mancato riscontro totale, nei termini previsti, senza tener conto delle controdeduzioni rappresentate, analiticamente, dallo scrivente, e rimandando a chissà quando le pubblicazioni che per legge, si ribadisce ancora una volta, sono, assolutamente, obbligatorie.

Si ricorda che la misurazione e valutazione delle 'performance' e gli obiettivi ad esse collegati e stabiliti nei documenti di 'programmazione strategico-gestionale' sono strettamente connessi a quelli della 'trasparenza' e dell''anticorruzione' tanto da obbligare l'organo politico a impostare il **PTPCT,** ("***P**iano **T**riennale di **P**revenzione della **C**orruzione e **T**rasparenza*") come *atto organizzativo fondamentale* dei **flussi informativi** necessari per garantire, all'interno di ogni Ente, *l'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione* dei *dati.* A tal proposito, **L'ANAC ha richiamato il rispetto di questo principio** con la recente Comunicazione del Presidente del 16 marzo 2018 .

Inoltre, si coglie l'occasione per evidenziare, come già in precedenza riferito, di porre la giusta attenzione a segnalare le risultanze delle istanze presentante nel **Registro degli accessi** soprattutto alla luce della recente Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 con cui l'ANAC ha stabilito, per l'anno corrente, il termine al 30 aprile 2018 per le **attestazioni OIV** relative ai dati pubblicati **al 31 marzo 2018,** in relazione all'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, tra cui proprio quella prima evidenziata. Nella fattispecie, allo stato attuale, si deve dedurre negata anche se codesta Amministrazione ha dichiarato che in futuro vi provvederà e pertanto come tale, dovrà essere pubblicata nell'apposito Registro.

In conclusione, visto l'evidente impasse venutosi a creare con l'ultimo riscontro della Città Metropolitana di Cagliari, si allegano al presente terzo e ultimo sollecito, **a memoria futura e a comprova di quanto rilevato** nell'istanza di accesso civico iniziale e nelle verifiche successive, quale presupposto per il ricorso alla Giustizia amministrativa e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli *screenshot* catturati a video, in particolare, dei CIG per i quali codesta Amministrazione ribadisce, a suo dire, l'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi richiesti e che, sono illustrati dallo scrivente, solo a mero titolo esemplificativo.

Quindi, si sottolinea che le giustificazioni edotte in particolare per tali CIG non soddisfano, in alcun modo, la richiesta avanzata con l'istanza di accesso civico del 28 Gennaio 2018. Tanto vale anche per tutti gli altri CIG, e pertanto, rimangono efficaci le segnalazioni di inadempimento informativo precedentemente rilevate.

Cordiali Saluti

**Francesco Addante**

**Facebook:** https://www.facebook.com/francesco.addante.52

**Twitter:** https://twitter.com/addantefrancsco

**Sito Web:** www.francescoaddante.eu

**Mittente: Addante Francesco**

**http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/anticorruzione.html**

Alla Città Metropolitana di Cagliari
protocollo...cittametropolitanacagliari.gov.it
protocollo...provincia.cagliari.it

**Al Titolare del potere sostitutivo**
**RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE della CORRUZIONE e TRASPARENZA**
**Segretario e Direttore Generale**
**Dott. Paolo Maggio**
paolo.maggio@cittametropolitanacagliari.gov.it

giancarlo.lauricella@cittametropolitanacagliari.gov.it
Settore Risorse Umane – Trasparenza claudio.cabras@provincia.cagliari.it
claudio.cabras@cittametropolitanacagliari.gov.it

e.p.c. al Sindaco Metropolitano
Massimo Zedda
massimo.zedda@provincia.cagliari.it

e.p.c. all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Dott. Paolo Maggio paolmag@tiscali.it
Dott.ssa Antonella Porcu, Dott. Marcello Porceddu,
Dott. Francesco Cicero (da attestazioni OIV)

OGGETTO: Parziale riscontro all'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Titolare del potere sostitutivo, in merito all'omessa pubblicazione obbligatoria di dati, documenti e informazioni relativamente alla sezione "*Bandi di Gara e Contratti*" e "*Provvedimenti*" in "Amministrazione Trasparente". RISCONTRO al RESPONSO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI (Nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018) a seguito del ricorso al Titolare del potere sostitutivo inoltrato dallo scrivente il 27/02/2018.

Il ricorso al titolare del potere sostitutivo è raggiungibile anche all'indirizzo

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/02_citta_metrop_cagliari_VERIF_dopo_risc_PA_19022018.pdf

La richiesta di accesso civico semplice e generalizzato è raggiungibile anche all'indirizzo:

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/citta_metropolitane/02_citta_metrop_cagliari_ist_acc_civ_sempl_gener.pdf

Il sottoscritto

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Dati anagrafici**** | Francesco | Addante | | | |
| | *nome* | *cognome* | *codice fiscale* | *luogo di nascita* | *data di nascita* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Residenza**** | | | | |
| | *indirizzo* | *CAP* | *Comune* | *Prov/Stato estero* |

| | | |
|---|---|---|
| ***Recapiti**** | .. | |
| | *indirizzo PEC/e-mail* | *telefono* |

premesso

- di avere inoltrato, via PEC, in ultima analisi, il 27 Febbraio 2018, ricorso al titolare del potere sostitutivo che si allega in copia, completa della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna;
- che si deve ritenere negato l'accesso in quanto si è ricevuto un riscontro parziale con nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018, il quale, in buona sostanza, conferma in toto e ribadisce, anche se con ulteriori dettagli, quanto già comunicato da codesta Amministrazione con precedente nota n. 4386 del 19/02/2018;
- che lo scrivente dichiara di escludere dall'accesso civico semplice originario le richieste che codesta Amministrazione ha ritenuto *generiche* (pur valendo le stesse per adempimenti obbligatori) che tuttavia, dallo sviluppo di quanto è emerso dall'istanza in merito a specifici CIG, erano state rappresentante con l'unico scopo di far comprendere, in linea generale, lo stato dell'arte delle sezioni "*Bandi di Gara e Contratti*" e "*Provvedimenti*" in "Amministrazione Trasparente" (A.T.) del sito web della Città Metropolitana di Cagliari;
- che per questo motivo tale ricorso mirava a far comprendere la necessità di rendere pubblici, **per ciascun CIG/contratto, tutti i documenti di ogni singola procedura,** e che il cittadino non deve chiedere, ogni volta, a codesta Amministrazione, dovendo lo stesso avere la facoltà, già, di visionarli (tutti e non solo alcuni), autonomamente e agevolmente, nella sezione predisposta di A.T. così come prevede la normativa vigente per i documenti che, proprio per questo motivo, sono individuati a **pubblicazione obbligatoria** (a differenza di quelli che, e per i quali, non essendo previsto un adempimento obbligatorio, devono, invece, essere resi evidenti solo a seguito di una richiesta di accesso civico generalizzato);
- che, contrariamente a quanto affermato da codesta Amministrazione, per tali motivi si era ribadito l'assenza **di tutti gli atti amministrativi** (documenti) **di tutti i CIG**, così come sancito ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013, in combinato disposto con l'art. 29 del d.lgs. 50/2016, nella sottosezione *Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n.50/2016* (http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/pubbl_dlgs50_2016.page) di "Bandi di Gara e Contratti" visto che con il ricorso al titolare del potere sostitutivo del 27 Febbraio 2018 si era segnalato la presenza di **soli 57 contratti** (il 17/03/2018, data di ulteriore verifica sul sito, tale numero è stato aumentato a 150 ma di questo non si è avuta alcuna segnalazione nella nota del 06/03/2018 in riferimento ai relativi collegamenti ipertestuali);
- che, a tal proposito, il Comunicato congiunto ANAC e MIT del 22 aprile 2016 ha stabilito che la vigenza delle disposizioni del nuovo codice, ossia il 19 aprile 2016, e quindi anche dell'art. 29 D.Lgs

n.50/2016, si riferiscono alle procedure e contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente, nonché i relativi inviti a presentare offerta, sono stati pubblicati o inviati a decorrere da tale termine;

- che, di contro, con lo stesso ricorso si è segnalata in http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/it/contratti_pubblici.page (*Informazioni relative alle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture. Pubblicazione dati Legge n.190/2012 art. 1 c. 32*) la presenza di **tutti i contratti** ma che per ognuno di essi il relativo contratto/CIG rimandava a **dati** (non essenziali) e **non,** invece, ai relativi specifici **documenti** per singola procedura;
- che pertanto per fornire al cittadino **tutti gli atti, (documenti) di tutti i contratti** (come appunto prevede l'art.29 del d.lg. 50/2016) si consigliava di rendere evidente nella sezione "*Pubblicazioni art. 29 D.Lgs n. 50/2016*" quanto già viene pubblicato, in formato tabellare, visualizzabile e scaricabile, nella sezione "*Informazioni relative alle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture"* ma, rispetto a quest'ultima, con un link **per ciascun contratto/CIG** che riporti **tutti i documenti** (e non solo dati non essenziali) di pertinenza;
- che in merito alla sottosezione "*c) Informazioni ulteriori*" codesta Amministrazione nel riscontro del 06/03/2018:
    - ha confermato che l'accesso civico semplice era stato soddisfatto con l'invio dei collegamenti ipertestuali nonostante lo scrivente abbia fatto notare che l'"elenco degli operatori da invitare alle procedure negoziate e ai cottimi fiduciari per l'affidamento di lavori" fosse aggiornato solo al 30 giugno 2016;
    - ha dichiarato che "*l'**aggiornamento** degli elenchi non compete all'RPCT"*, eppure, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013, tale figura ha il preciso e indifferibile compito di "*svolgere stabilmente un'attività' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'**aggiornamento** delle informazioni pubblicate*";
- che in riferimento "Resoconti finanziari" codesta Amministrazione ha confermato, sempre, nel riscontro del 6/03/2018 che i CIG indicati risultano nel proprio portale, mentre "***per quanto riguarda i portali ANAC e BDAP non è competenza del RPCT soddisfare l'accesso civico semplice***";
    - che in relazione a quanto sopra si ribadisce l'assenza informativa dei CIG indicati (pagine 17 e 19 dell'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO) e che, come già evidenziato nel ricorso al titolare del potere sostitutivo, lo scrivente procederà, ai sensi dell'**art. 9-bis** co.3 del d.lgs. 33/2013, ad inoltrare, nel breve termine, una richiesta di accesso civico ai RPCT dell'Autorità Nazione Anticorruzione e a quello del Dipartimento del Tesoro (in coordinamento con la Ragioneria dello Stato) per verificare se tale carenza informativa dipenda da **codesta Amministrazione (che detentrice dei dati e tenuta a comunicarli** non li ha, effettivamente, trasmessi) o, se invece, sia imputabile al titolare della Banca Dati ricevente (che avendoli ottenuti dalla PA titolare dei dati di origine non li ha poi pubblicati nel proprio sistema informativo);
    - che in questa fase codesta Amministrazione non ha la relativa competenza ma che, per i motivi di seguito indicati, potrà essere successivamente interessata;
    - che la segnalazione delle informazioni non pubblicate a codesta Amministrazione è stata resa evidente al solo scopo di far notare alla PA stessa i dati mancanti nelle Banche Dati in questione in modo da darle la possibilità di integrarli nel caso tale carenza informativa fosse dipesa dalla Città Metropolitana di Cagliari e comunque renderle note le informazioni che saranno oggetto di richiesta alle Banche Dati destinatarie della sua trasmissione;

- che ai sensi **art. 9-bis** co.2, le PA adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, indicati nell'Allegato B, mediante la **comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente Banca dati** e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati;
- che, ai sensi dell'**art. 9-bis** co. 4, in caso di riscontro non positivo degli obblighi indicati nell'Allegato B, la richiesta di accesso sarà comunicata alla Città Metropolitana di Cagliari: infatti, secondo il co. 4 qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle Banche dati di cui all'Allegato B sia imputabile alle PA detentrici dei dati di origine, la richiesta di accesso civico e' presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione **tenuta alla comunicazione**;
- che (così come già segnalato nelle premesse dell'istanza di accesso civico) in virtù della **centralizzazione dei dati in apposite Banche Dati** (di cui all. B) prevista dall'**art. 9-bis** e dell'art.37 co.2 del d.lgs.33/2013, la Città Metropolitana di Cagliari è tenuta a trasmettere i dati al BDAP del MEF già previsti , ai sensi del c.32 dell'art.1 della L.190/2012, ma limitatamente ai lavori e rendere disponibile il relativo link nella sezione "Bandi di Gara e Contratti" in A.T.,
- che la comunicazione al BDAP (*Banca Dati Amministrazioni Pubbliche* del MEF/RGS) è stabilita ai sensi del D.lgs. n. 229/2011 "*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*";
- che, ai sensi del dl.gs. n. 229/2011, nei casi accertati di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione l'inadempimento può comportare **l'impossibilità di dar corso ai provvedimenti di erogazione del finanziamento e** in tale eventualità, il mancato rispetto è reso noti anche all'A.NA.C il quale valuterà la sussistenza dei presupposti per l'avvio del **procedimento sanzionatorio;**
- che si ribadisce l'assenza del link al BDAP e un adempienza al monitoraggio del solo 24% (prima era del 21% come rilevato dallo stesso sistema e segnalato con screenshot nell'istanza di accesso civico) e una completezza dei dati di appena del 17% nei confronti di tale Banca Dati;
- che ai sensi del co. 1 let b dell'art 37 "fermo restando quanto previsto dall'articolo **9-bis** e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti **pubblicano gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**";
- che ai sensi dell'art. 23 co.1 lett. b "le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento **ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, anche con

riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo **9-bis**;

- che (così come già segnalato nelle premesse dell'istanza di accesso civico) secondo quanto disposto dall'art. 8 co. 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) il portale dei Bandi e dei contratti pubblici (portale Trasparenza individuata come nuova Banca Dati centralizzata di cui all'All. B), liberamente disponibile nella sezione dei servizi online del sito dell'A.NA.C, pubblica tutti i **dati ricevuti dalle stazioni appaltanti in adempimento agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici** presso l'Autorità previsti dal soppresso D.lgs. 163/2006 e individuati nel dettaglio dal Comunicato AVCP del Presidente del 4 aprile 2008 e s.m.i. (vedasi file scaricato di tutti i CIG 02_citta_metrop_cagliari_port_trasp_anac.xlsx);
- che secondo quanto stabilito dall'art. 106 co.8 (modifica di contratti durante il periodo di efficacia), co. 14 (trasmissione varianti), art. 107 co.4 (trasmissione sospensioni che superano il quarto del tempo contrattuale complessivo) e art.213 co.13 (a cui rimanda il co.9) del D.lgs. 50/2016, tali informazioni devono essere trasmesse dai RUP tramite i sistemi informativi dell'Autorità;
- che le Linee guida A.NA.C. n. 3, (Delibera n. 1007 del 11/10/2017 in aggiornamento della Delibera n. 1096 del 26/10/2016 pubblicata nella G.U. n. 273 del 22/11/2016), di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*»", in riferimento ai compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento, nonché per appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi, stabiliscono che il Responsabile del procedimento:
    - ***raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC**. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice*;
    - ***raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza** e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'**articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012** s.m.i.*

- che in merito a quanto dichiarato da codesta Amministrazione, nel riscontro del 19/02/2018, con cui la stessa segnalava che "il TAR della Lombardia, con sentenza n. 1951/2017 ha affermato che le richieste di accesso che determinano *gravi conseguenze organizzative* per l'ente *possono essere rigettate*", si riscontra quanto segue:
    - che **non è, del tutto, corretta la dichiarazione della Città Metropolitana di Cagliari nel momento in cui la stessa si riferisce, specificamente, all'applicazione dei principi enunciati dalle disposizioni del TAR Lombardia all'istanza inoltrata dallo scrivente** in quanto la sentenza, in questione, ha riguardato, solo ed esclusivamente, una decisione in merito al diritto di accesso civico *generalizzato* e non al diritto all'accesso civico *semplice;*
    - che, come ricordato dalla sentenza, il diritto di accesso civico generalizzato, si riferisce al comma **2** dell'art. 5 del decreto legislativo (trasparenza) 14 marzo 2013, n. 33 ossia "a dati, informazioni e documenti *ulteriori"* (non a pubblicazione obbligatoria) *"*rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" (obbligatoria) "ai sensi del decreto trasparenza";

- che, come specificato dalla sentenza, “le fattispecie di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 5 sono diverse: mentre il comma **1** riguarda documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l’**obbligo normativo della pubblicazione**, il comma **2** invece riguarda dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto”;
- che si è accertato che l’istanza di accesso civico sulla quale si è espresso il TAR della Lombardia è di tipo *generalizzata* perché “tesa ad ottenere copia su supporto informatico «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell’anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi nell’anno 2016» in quanto non pubblicate integralmente dal Comune di Broni”;
- che, invece, escludendo la parte in cui lo scrivente chiedeva informazioni circa le multe comminate dalla Polizia Municipale a seguito dell'accesso nel borgo antico del Comune con più alta densità di abitanti della Città Metropolitana di Cagliari da parte dei non residenti e di mezzi non autorizzati durante l’attivazione del varco elettronico e quindi della zona a traffico limitato, **la richiesta di accesso civico, in questione, è del tipo *semplice* e quindi riguarda informazioni, dati e documenti a *pubblicazione obbligatoria***;
- che per quanto riguarda l'accesso civico generalizzato, appunto, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, lo scrivente, come da precedente comunicazione, non ha sollecitato un riscontro avendo accettato la dichiarazione con cui codesta Amministrazione ha riferito di non essere in possesso dei dati richiesti;
- che, invece, con lo stesso ricorso al titolare del potere sostitutivo si è **sollecitata la pubblicazione**, appunto, **obbligatoria**, **in particolare**, di **documenti** ai sensi del combinato disposto dell’art 37 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016: ossia di “**tutti gli atti** delle amministrazioni aggiudicatrici .. relativi alla programmazione di **lavori, opere, servizi e forniture**, nonché' alle **procedure per l'affidamento di appalti pubblici** di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione…” e dell’art. 23 co.1 lett. “b” del d.lgs. 33/2013: ossia degli elenchi dei provvedimenti adottati .. dai dirigenti, con particolare riferimento **ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, anche con riferimento alla **modalità di selezione prescelta** ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che, quindi, le richiesta avanzata dallo scrivente non ricade nell’impossibilità di codesta Amministrazione di fornire un riscontro a differenza di quella giudicata dalla sentenza del TAR della Lombardia che, a fronte di ben 73 richieste di accesso rivolte da parte del ricorrente, dal novembre 2015 all’agosto 2017, (ben diverso è il caso delle richieste avanzate che con la presente si limiteranno solo a tre istanze) e che avrebbe “implicato necessariamente l’apertura di innumerevoli subprocedimenti volti a coinvolgere i soggetti controinteressati”, è stata considerata ”‘*massiva’ e manifestamente irragionevole,* così come definita dalle Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione del 28 dicembre 2016” e come tale è da considerarsi “una *manifestazione sovrabbondante, pervasiva* e, in ultima analisi, contraria alla buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato”;
- che quindi, in conclusione, è **errata l’applicazione da parte di codesta Amministrazione dei principi enunciati** dalla sentenza n. 1951/2017 del TAR della Lombardia **alla richiesta di accesso civico *semplice*** inoltrata dallo scrivente;

- che per i motivi su elencati **la Città Metropolitana di Cagliari non può negare l'accesso a quanto richiesto** adducendo a, e **giustificandoli con**, legittimi e adeguati **motivi** ostativi, per "divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede", tali da richiederLe "*un facere straordinario, capace di aggravare l'ordinaria attività dell'Amministrazione*", tantomeno l'istanza dello scrivente può essere, assolutamente, ritenuta "un abuso dell'istituto, in quanto irragionevole e sovrabbondante" e considerata una modalità "disfunzionale rispetto alla finalità" fondanti del principio della trasparenza "di 'favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico'" ed essere, quindi, valutata come un "modo .. trasformato in una *causa di intralcio al buon funzionamento dell'amministrazione*" (tutto ciò come, invece, acclarato nel caso trattato dalla sentenza del Tar Lombardia per l'accesso civico generalizzato inoltrato dal ricorrente in merito alle determine richieste al Comune di Broni);

- che **l'accesso civico** è lo strumento che consente ai cittadini di esercitare il **diritto** a che sia **concretamente soddisfatto il principio di trasparenza** e che pertanto si ribadiscono, (come già evidenziato nelle premesse dell'istanza di accesso civico iniziale) nel seguito, i doveri che codesta Amministrazione è tenuta, per legge, ad assolvere obbligatoriamente nei confronti dello scrivente;
- che ai sensi del principio generale di trasparenza sancito all'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013 (*Decreto Trasparenza*), codesta Amministrazione ha l'obbligo di fare in modo che:
  - vengano '*tutelati i diritti dei cittadini*',
  - '*promossa la partecipazione degli interessati all'attività' amministrativa*';
  - '*favorite le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*'

- che ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013, il RPCT svolge stabilmente un'attività' di **controllo** sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli **obblighi di pubblicazione** previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate proprio per **assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico**;
- che ai sensi dell'art. 1 co.3 del d.lgs. 33/2013 le disposizioni dello stesso decreto "*integrano l'individuazione del **livello essenziale delle prestazioni** erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della **Costituzione***";
- che, ai sensi dell'art. 2, è proprio tramite il riscontro all'accesso civico che le PA possono consentire la **libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti** da esse detenuti;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 1 "tutti i documenti, le informazioni e i dati **oggetto di accesso civico**, (ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente) **sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli**, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7";
- che, ai sensi dell'art. 5 co.1, "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati **comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione**";
- che, ai sensi dell'art. 6 co.2, "l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse **non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione** dei dati, delle informazioni e dei documenti";

- che, ai sensi dell'art. 43 co.3, i **dirigenti responsabili** degli uffici dell'amministrazione **garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare** ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- che, ai sensi dell'art. 43 co.4, i **dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza** controllano e **assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico** sulla base di quanto stabilito dal decreto trasparenza;
- che la misurazione e valutazione delle 'performance' e gli obiettivi ad esse collegati e stabiliti nei documenti di 'programmazione strategico-gestionale' sono strettamente connessi a quelli della 'trasparenza' e dell''anticorruzione' tanto da obbligare l'organo politico a impostare il **PTPCT,** ("***P**iano **T**riennale di **P**revenzione della **C**orruzione e **T**rasparenza*") come *atto organizzativo fondamentale* dei **flussi informativi** necessari per garantire, all'interno di ogni Ente, *l'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione* dei *dati;*
- che, nel ricordare alle Amministrazioni l'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio, con Comunicazione del Presidente del 16 marzo 2018, l'ANAC ha ribadito tale principio;
- che, ai sensi del co. 8bis art. 1 della L. 190/2012, l'Organismo indipendente di valutazione (**OIV**) verifica, preventivamente, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla **trasparenza** e, successivamente (anche ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013), i contenuti della Relazione del RPCT, di cui all'art. 1 co. 14 della L. 190/2012, in rapporto agli stessi riferendo all'ANAC sul relativo stato di attuazione;
- ai sensi dell'art. 46, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituiscono elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per **danno all'immagine** dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della **retribuzione di risultato** e del trattamento accessorio collegato alla **performance individuale** dei responsabili;
- che secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 234/2018 del 19/02/2018 del TAR Puglia, in riferimento alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017 [predisposta in raccordo con l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato e nell'esercizio della funzione generale di "coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983)], il diniego all'accesso civico generalizzato (ancora di più, quindi, per uno di tipo semplice come ricadente nella circostanza in questione del 28 gennaio 2018), pur di tipo massivo, deve ritenersi illegittimo se la pubblica amministrazione **non ha utilizzato nessuna forma di «dialogo endoprocedimentale», di tipo cooperativo**, per verificare se l'accesso può essere ricalibrato e reso compatibile con i principi di buon andamento e proporzionalità;
- che, in particolare, da tale sentenza è possibile desumere che:
    - "con il d.lgs. n. 33/2013, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare 'il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, *buon andamento*, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche', quale integrazione del diritto 'ad una buona amministrazione', nonché per la 'realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino' ";
    - quindi, proprio fornendo i riscontri richiesti, nei tempi stabiliti dalla legge, che codesta PA può attuare, concretamente, il principio del *buon andamento della pubblica*

*amministrazione* e che invece la stessa ha dichiarato poteva essere compromesso dall'istanza di accesso civico semplice inoltrata;

- secondo quanto la parte ricorrente deduce, avverso al rigetto dell'istanza di accesso civico generalizzata inoltrata, "la paventata paralisi dell'attività amministrativa neppure sussisterebbe a fronte di una richiesta ragionevole relativa ad atti specificamente indicati, per la cui ostensione l'interessato *si dichiarava disponibile a concordare tempi e modalità di accesso*";
- pur, effettivamente, afferendo l'istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente ad un numero manifestamente irragionevole di documenti (si pensi soltanto ai cedolini paga degli ultimi cinque anni; alle fatture riguardanti acquisti e vendite, con annesse stampe dei registri Iva acquisti, registri iva vendite degli ultimi cinque anni) che genererebbero una carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente non esigibile dagli uffici e per cui, quindi, il diniego opposto, con riferimento alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non può ritenersi, in linea di principio erroneo od infondato, "*ciò che è mancato, tuttavia, è il dialogo endoprocedimentale* che appare ormai un valore immanente dell'azione amministrativa";
- "in definitiva, *il buon andamento della Pubblica Amministrazione* rappresenta – in qualunque forma di accesso - un valore cogente e non recessivo, la cui sussistenza, *tuttavia, non può essere genericamente affermata bensì adeguatamente dimostrata da parte dell'amministrazione che nega l'accesso* (Delibera ANAC citata; Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017)";
- "alla stregua dell'evocato parametro interpretativo, il diniego di accesso, radicato al *buon andamento della Pubblica Amministrazione*, deve ritenersi soggetto ad un *onere motivazionale rafforzato*";
- "il punto d) della Circolare della Funzione n. 2/2017 precisa che qualora la trattazione dell'istanza di accesso civico generalizzato sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, *quest'ultima 'prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e definire l'oggetto della richiesta* entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità' ";
- "un siffatto comportamento non può ritenersi estraneo al percorso ed alle finalità dell'accesso civico atteso che il ***principio del dialogo cooperativo con i richiedenti*** *deve ritenersi un valore immanente alle previsioni della legge istitutiva del FOIA* e della finalità di condividere con la collettività il patrimonio di informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione";

- che, alla luce di quanto su illustrato, la Città Metropolitana di Cagliari, a parere dello scrivente (si rimanderà la correttezza di tali riflessioni alla valutazione istituzionale dagli organi competenti), **ha fornito solo un'apparente dialogo cooperativo con il richiedente** perché, nei fatti, i risultati, alla fine, sono stati negativi, infatti, sebbene abbia risposto entro i termini previsti dalla normativa, con il riscontro finale del 6 marzo c.a.:
    - ha confermato il diniego di accesso ribadendo gli stessi e identici contenuti del responso del 19 febbraio nonostante le controdeduzioni dettagliate fornite dal sottoscritto il 27 febbraio con tanto di prove documentate e dimostrazioni normative;
    - si è limitata, successivamente al 19 Febbraio, a rispondere solo per alcuni CIG che non sono di certo una dimostrazione esaustiva a giustificazione di tutto il resto;
    - non ha dato adeguatamente prova (se l'avesse dovuto fare per un accesso generalizzato l'avrebbe dovuto fare ancora più per uno di tipo semplice) che la trattazione dell'istanza di

accesso civico sia suscettibile di arrecare un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della pubblica amministrazione, secondo il rispetto del principio di proporzionalità, e "la cui sussistenza non può essere genericamente affermata" se tale presunto aggravio dell'azione amministrativa non è giustificabile dal fatto che non ci possono essere eccezioni nell'adempiere a degli obblighi di pubblicazione previsti in modo perentorio dalla legge;

  - non ha dimostrato collaborazione e la volontà, quindi, di provvedere agli inadempimenti informativi (che per i dati XML ha ammesso esplicitamente la carenza) nel più stretto tempo possibile, con una scadenza certa, ma rimandando a chissà quando le pubblicazioni che per legge, si ribadisce ancora una volta, sono, assolutamente, obbligatorie e, anzi, ritenendo, in virtù di un principio estratto dalla sentenza del Tar Lombardia non applicabile al caso in questione, come su ampiamente dimostrato, di poter risolvere solo quando potrà;

- che, proprio per favorire, dal lato utente, tale dialogo cooperativo, al fine di agevolare il destinatario della richiesta nell'attività di verifica all'istanza di accesso civico si è trasmessa, con il ricorso al titolare del potere sostitutivo del 27 Febbraio 2018 (PAG 6 a PAG 135), una rendicontazione (**ok per ciò che era stato risolto** e ko per quello che non lo era ancora) delle ulteriori verifiche svolte a seguito del riscontro ricevuto il 19 febbraio 2018 per far comprendere, nel modo più semplice possibile, gli inadempimenti ancora persistenti;
- che contrariamente a quanto dichiarato da codesta Amministrazione e ribadito nell'ultimo riscontro, l'elenco dei provvedimenti afferente i CIG richiesti **non risulta, invece, regolarmente pubblicato** nella sottosezione corrispondente ("*Amministrazione Trasparente -) Provvedimenti-) Provvedimenti dirigenti amministrativi -) Collegamento alle determinazioni dirigenziali pubblicate relative all'anno 2017*"): infatti, il link (ripetuto 6 volte quindi sempre uguale) riportato nel responso del 6/03/2018 per i CIG, diversi, richiesti **non individua le determine dirigenziali specifiche di riferimento** ma l'elenco dei servizi (uffici che hanno provveduto all'emissione) in cui consultarle come è possibile vedere dallo screnshot allegato alla presente istanza;
- che, pertanto, **si ribadisce l'assenza del riferimento delle determine dirigenziali dei CIG richiesti nella sottosezione "**provvedimenti"**:** ad esempio del CIG 684009729C non è possibile trovare la DETERMINAZIONE TUTELA AMBIENTE 46 DEL 22-12-2016: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE - ESCLUSIONE) nel servizio specifico ("Tutela e valorizzazione Ambientale") come si rileva dallo screnshot allegato alla presente istanza;
- che il link ad alcuni provvedimenti dalla sezione "Bandi di Gara e Contratti" non assolve tale adempimento informativo;
- che per ciò che attiene la mancanza informativa di cui all'art 1 co. 32 l.190/2012 (XML) segnalata con l'istanza di accesso civico (da pag. 20 a 140) (Provvedimenti e Bandi di Gara e Contratti NELLO SPECIFICO per i Cig sotto indicati) e per la quale sono stati incaricati i dirigenti, il 6/2/2018 (ma senza l'indicazione di una scadenza certa), di provvedere a pubblicare i dati mancanti, la nota nr. 5996 del 06/03/2018 ha ribadito quanto comunicato, in precedenza, con nota prot. 4386 del 19/2/2018;
- che tale mancanza informativa si riferisce alla sezione "a) i dati previsti dall'art. 1, c. 32, della legge 190/2012 [1]" per la quale si ribadisce che in alcuni casi mancano i riferimenti alla data di inizio e fine, in un caso l'aggiudicatario e i partecipanti, in altro l'aggiudicatario e all'Indice Dataset Appalti Anno 2016 [2] in cui si ricorda che nella maggior parte dei casi mancano i tempi di completamento del lavoro, servizio o fornitura;

- che, pertanto, **non è stato fornito allo scrivente <u>alcun termine</u> entro il quale tale inadempimento sarebbe stato risolto** ma anzi "mettendo in rilievo che l'amministrazione sta provvedendo a soddisfare la richiesta di accesso, *compatibilmente con le risorse che possono essere dedicate* a tale attività senza compromettere il buon andamento della sua azione e *nei tempi, in tali condizioni, necessari*";
- che, come su ampiamente descritto in merito alle risultanze riportate dallo scrivente rispetto alle dichiarazioni di codesta Amministrazione circa il presunto aggravio dell'ordinaria attività e causa di intralcio al suo buon funzionamento che potrebbe essere arrecato dalla richiesta avanzata il 28/01/2018 e che, invece, il TAR della Lombardia, con sentenza n. 1951/2017, attribuisce ad un caso di istanza di accesso civico generalizzato (e non semplice per dati e documenti a pubblicazione obbligatoria) ritenuto, nella fattispecie trattata, massivo, sovrabbondante e manifestamente irragionevole, **si ribadisce quanto, dettagliatamente, prima evidenziato in merito agli adempimenti informativi che la Città Metropolitana di Cagliari è obbligata a rispettare nei tempi stabiliti dalla legge**;
- che, anzi, pur comprendendo la scarsità di risorse a disposizione per far fronte a degli adempimenti complessi che, comunque la PA adita è tenuta a rispettare, nei termini temporali, perentoriamente, prestabiliti, perché sanciti, in tal modo, dalla legge, **codesta Amministrazione non può**, in alcun modo, **giustificare la necessità di soddisfare, con scadenze e condizioni indefinite**, **le richieste inoltrate** dallo scrivente, compatibilmente, a suo dire, **con quanto essa può dedicare, avendo, la stessa, già avuto, all'epoca, tutto il tempo necessario per adeguarsi alle prescrizioni informative obbligatorie in questione** considerato che quest'ultime sono entrate in vigore dal 21 aprile 2013 per il d.lgs. 33/2013 (per gli aggiornamenti del decreto trasparenza con la novella del dlgs 97/2016 il 23 dicembre 2016 e il 23 giugno 2017 per il consolidamento delle Banche Dati centralizzate), il 19 aprile 2016 per il d.lgs 50/2016 (per le modifiche apportate dal correttivo al nuovo codice dei contratti il 20 maggio 2017) e, in particolare, ancora prima, ossia il 28 novembre 2012, per gli adempimenti per i quali codesta Amministrazione non ha definito alcun termine temporale di soluzione, in riferimento all.art.1 co. 32 della L.190/2012 (XML), legge anticorruzione (l'ultimo aggiornamento è avvenuto con la Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016);
- che secondo il comma 4 del vigente d.lgs. 33/2013 il riscontro allo scrivente doveva avvenire nei termini di cui al comma 9-ter del articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i., ossia entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto che nel caso specifico corrisponde **a 15 giorni** dalla data di ricezione del ricorso;
- che, pertanto, tale riscontro non è avvenuto, tantomeno è stato soddisfatto, efficacentemente, nei termini previsti avendo lo scrivente ricevuto solo un parziale riscontro alla richiesta di accesso civico semplice così come, in ultimo, ribadito da codesta Amministrazione con nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018;
- che pur riconoscendo la piena autonomia di codesto Ente locale e nel rispetto delle disposizioni della propria regolamentazione, come rilevato nella precedente istanza, sembra esserci un conflitto di competenza tra Titolare del potere sostitutivo e RPCT ricoprendo tali funzioni lo stesso Segretario e Direttore Generale (come da Struttura organizzativa pubblicato sul sito web istituzionale http://www.provincia.cagliari.it/ProvinciaCa/resources/cms/documents/Struttura_Provincia_Delibera_1212016.pdf), circostanza che viene esclusa dalla <u>FAQ 2.5 ANAC sulla Trasparenza</u> e secondo la quale il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito, ossia il Responsabile della trasparenza competente per l'accesso civico;

- che, in definitiva, **rimane inadempiuto** quanto già segnalato con la 1° istanza del 28 Gennaio 2018 e ribadito il 27 Febbraio 2018 oltre, ovviamente, tutto quanto richiesto in riferimento ai dati, documenti e informazioni a pubblicazione obbligatoria (L. 190/2012 art.1 co.32 per file XML; D.lgs. 33/2013: art. 37 e 23, D.lgs. 50/2016: art.29) così come individuate da pag. 13 a pag. 140 dell'istanza [Bandi di gara e contratti, Provvedimenti, Registri per l'esercizio della nuova tipologia di accesso civico generalizzato];
- che si è rilevata l'assenza nel registro degli accessi di codesta Amministrazione (di cui non si e' ricevuto riscontro del relativo link) dell'istanza inoltrata dallo scrivente e del relativo esito con la data della decisione [Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)];
- che come già in precedenza riferito, si suggerisce di porre la giusta attenzione a segnalare le risultanze delle istanze presentante nel **Registro degli accessi** soprattutto alla luce della recente Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 con cui l'ANAC ha stabilito, per l'anno corrente, il termine al 30 aprile 2018 per le **attestazioni OIV** relative ai dati pubblicati **al 31 marzo 2018** in relazione all'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione tra cui proprio quella prima evidenziata;
- che con Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 l'ANAC ha stabilito per l'anno corrente il termine al 30 aprile 2018 per le **attestazioni OIV** relative ai dati pubblicati al 31 marzo 2018 in relazione all'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione tra i quali, come riportato nell'apposita griglia di riferimento per le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 a cui codesta Amministrazione appartiene, è prevista quella afferente il PTPC e il **Registro degli accessi,** rispettivamente nelle le sottosezioni in A.T. "Altri contenuti/ *Prevenzione della Corruzione*" e "Altri contenuti/*Accesso civico*";
- che, pertanto, visto l'evidente impasse venutosi a creare con l'ultimo riscontro della Città Metropolitana di Cagliari, si allegano, **a memoria futura e a comprova di quanto rilevato** nell'istanza di accesso civico iniziale e nelle verifiche successive, quale presupposto per il ricorso alla Giustizia amministrativa e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli screenshot catturati a video, in particolare, dei CIG per i quali codesta Amministrazione ribadisce, a suo dire, l'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi richiesti e che, sono illustrati solo a mero titolo esemplificativo e quindi non sostituendosi (non soddisfacendo), in alcun modo, alla richiesta avanzata dallo scrivente con l'istanza di accesso civico del 28 Gennaio 2018; ciò vale anche per tutti gli altri CIG, rimanendo, quindi, efficaci le segnalazioni di inadempimento precedentemente rilevate;
- che per tutto quanto su espresso si demanda ai dettagli del ricorso al titolare del potere sostitutivo e dell'istanza di accesso civico precedentemente inoltrate e che in tali circostanze le stesse sono state già trasmesse, contestualmente e per conoscenza, sia al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che al Titolare del potere sostitutivo (rilevatesi coincidenti nello stesso soggetto);
- che, quindi, ai sensi dell'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013, si ribadisce, **ancora una volta**, che codesta Amministrazione è tenuta ad assicurare il "*diritto alla partecipazione degli interessati all'attività' amministrativa*" e fare in modo che vengano "*favorite le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";*

tutto quanto premesso, nella propria qualità di cittadino interessato e nell'esercitare i diritti previsti dal principio generale di trasparenza sancito all'**art.1 co.1** del d.lgs.33/2013, sulla base di quanto su illustrato,

SOLLECITA

per la 3° e **ultima volta** a seguito del diniego dell'*accesso civico semplice* per dati a pubblicazione obbligatoria

la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti, trasmettendoli, contestualmente allo scrivente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto anche nel caso risultasse già pubblicato nel rispetto della normativa vigente.

A tale fine dichiara di voler ricevere alla PEC …… la comunicazione sia dell'avvenuta pubblicazione/aggiornamento dei dati/documenti "*obbligatori*" omessi (link).

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003.

**ALLEGA**

- copia di documento di identità;
- istanza di accesso civico trasmesso via PEC il 28 Gennaio 2018 contenuta nella PEC trasmessa in pari data e riportante il riepilogo di quanto richiesto;
- ricorso al titolare del potere sostitutivo trasmessa, via PEC, il 27 Febbraio 2018, con indicazione specifica e dettagliata di ogni obbligo informativo ancora inevaso;
- screenshot (solo a mero titolo esemplificativo) ad evidenza solo dei CIG per i quali l'Amministrazione ha ribadito che non sono applicabili le disposizioni dell'art.29 del d.lgs. 50/2016 o per i quali gli obblighi di pubblicazione, a dire dell'Amministrazione adita, erano già in regola (ma che di fatto allo stato attuale non lo sono);

Bari 19 Marzo 2017 Firma del richiedente:

Distinti saluti

Da "posta-certificata.....it" <posta-certificata@.....>
A "francesco.addante.." <francesco.addante >
Data lunedì 19 marzo 2018 - 18:08
ACCETTAZIONE: FOIA TRASPARENZA Indagine su Appalti. Riscontro a vs nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018 - 3° e ultimo sollecito

---

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 19/03/2018 alle ore 18:08:52 (+0100) il messaggio
"FOIA TRASPARENZA Indagine su Appalti. Riscontro a vs nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018 - 3° e ultimo sollecito" proveniente da "francesco.addante.."
ed indirizzato a:

claudio.cabras@cittametropolitanacagliari.gov.it ("posta ordinaria")
giancarlo.lauricella@cittametropolitanacagliari.gov.it ("posta ordinaria")
paolo.maggio@cittametropolitanacagliari.gov.it ("posta ordinaria")
protocollo...cittametropolitanacagliari.gov.it ("posta certificata") protocollo...provincia.cagliari.it ("posta certificata") claudio.cabras@provincia.cagliari.it ("posta ordinaria")
massimo.zedda@provincia.cagliari.it ("posta ordinaria") paolmag@tiscali.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec286.20180319180852.02064.01.2.69.....it

---

Allegato(i)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Da "Gestore ITnet Posta Certificata" <posta-certificata@postacert.it.net>

A "francesco.addante.." <francesco.addante..>

Data lunedì 19 marzo 2018 - 18:09

CONSEGNA: FOIA TRASPARENZA Indagine su Appalti. Riscontro a vs nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018 - 3° e ultimo sollecito

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/03/2018 alle ore 18:09:03 (+0100) il messaggio
"FOIA TRASPARENZA Indagine su Appalti. Riscontro a vs nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018 - 3° e ultimo sollecito" proveniente da "francesco.addante.."
ed indirizzato a "protocollo...provincia.cagliari.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180319180852.02064.01.2.69.....it

---

Allegato(i)

postacert.eml (12292 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "Gestore ITnet Posta Certificata" <posta-certificata@postacert.it.net>

A "francesco.addante.." <francesco.addante..>

Data lunedì 19 marzo 2018 - 18:09

CONSEGNA: FOIA TRASPARENZA Indagine su Appalti. Riscontro a vs nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018 - 3° e ultimo sollecito

---

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/03/2018 alle ore 18:09:03 (+0100) il messaggio
"FOIA TRASPARENZA Indagine su Appalti. Riscontro a vs nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018 - 3° e ultimo sollecito" proveniente da "francesco.addante.."
ed indirizzato a "protocollo...cittametropolitanacagliari.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180319180852.02064.01.2.69.....it

---

Allegato(i)

postacert.eml (12292 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "Per conto di: Postmaster@provincia.cagliari.it" <posta-certificata.....it>
A "Per conto di: francesco.addante.." <posta-certificata.....it>
Data lunedì 19 marzo 2018 - 18:09
ANOMALIA MESSAGGIO: DELIVERY FAILURE: Error delivering to giancarlo.lauricella; Router: Database disk quota exceeded

---

## Anomalia nel messaggio

---

Il giorno 19/03/2018 alle ore 18:09:12 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio "DELIVERY FAILURE: Error delivering to giancarlo.lauricella; Router: Database disk quota exceeded" proveniente da "Postmaster@provincia.cagliari.it"
ed indirizzato a: francesco.addante..
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

---

Allegato(i)
postacert.eml (12311 Kb)
smime.p7s (6 Kb)

Your message

Subject: POSTA CERTIFICATA: FOIA TRASPARENZA Indagine su Appalti. Riscontro a vs nota prot. nr. 5996 del 06/03/2018 - 3° e ultimo sollecito

was not delivered to:

giancarlo.lauricella@cittametropolitanacagliari.gov.it

because:

Error delivering to giancarlo.lauricella; Router: Database disk quota exceeded